

IN BREVE n. 035-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONATI e INCARICHI PUBBLICI da Sole 24 ore di lunedì 24 agosto 2015

Sulla questione è intervenuta una novità nell'iter di approvazione dal Ddl Pa. Il nuovo comma 3 dell'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica la disposizione (art.5 comma 9), del dl n.95 del 2012) e prevede che gli incarichi possono essere attribuiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Inoltre gli incarichi di carattere dirigenziale o direttivo sono soggetti (ferma restando la gratuità) al limite di durata di un anno, non prorogabile né rinnovabile.

DL 95/2012 - art. 5 comma 9

E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ((nonché alle autorità)) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Legge 124/2015 - art. 17 comma 3

3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».

Per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

AFFITTI: L'EREDE DEVE OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA da Sole 24 ore - risposta 2855

D - Nell'aprile 2013, mio padre concedeva in locazione un immobile di sua proprietà; nel contratto era esplicitamente menzionata la volontà di aderire al regime della cedolare secca. Tale opzione veniva segnalata in sede di registrazione, avvenuta per il tramite della procedura Siria.

Venuto a mancare mio padre qualche mese più tardi, l'agenzia delle Entrate, informata del cambio di titolarità nella persona del locatore comunicava di non poter trasferire il regime di tassazione a me, erede, in quanto "i contratti telematici Siria con opzione cedolare secca non prevedono il subentro di un nuovo locatore" a meno che non si procedesse "alla risoluzione anticipata della locazione in essere ed alla successiva stipula di un nuovo contratto con l'opzione della tassazione richiesta".

La posizione dell'Agenzia ha un qualche fondamento?

R - Ai sensi della circolare n. 20/E del 4 giugno 2012 dell'agenzia delle Entrate, in caso di subentro in un contratto di locazione anche mortis causa, l'erede o il subentrante deve comunicare l'opzione per la cedolare entro trenta giorni dal subentro con il modello 69, oggi modello RLI.

Entro lo stesso termine, deve inviare la raccomandata informativa all'inquilino.

In difetto di ciò, l'opzione potrà essere esercitata con le modalità ordinarie (modello RLI), a valere però dalle annualità contrattuali successive a quella del subentro.

DEDUCIBILI I CONTRIBUTI VOLONTARI DELL'EX MILITARE da Sole 24 ore - risposta 2839

D - Un militare di cartiera ha inteso avvalersi dell'articolo 20 della legge 958/86 presentando domanda all'Inps per il riscatto di 23 mesi, avendo operato come personale militare nella ex Jugoslavia tra il 2000 e il 2001.

Riscatto accordato, agli effetti del trattamento di fine servizio, mediante versamento di una somma in rate mensili, ovvero in un'unica soluzione. Ha optato per il versamento rateale e nel 2014 ha versato quattro rate.

Vorrei sapere se queste somme versate l'anno scorso e quest'anno, nonché quelle che si verseranno, potevano essere dedotte dall'imponibile o detratte dall'imposta sul modello 730.

R - I contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi), fra i quali sono da annoverare i contributi versati per il riconoscimento, di cui all'articolo 20 legge 958/1986, del periodo di servizio militare, sono deducibili dal reddito complessivo dell'interessato o del familiare di cui egli è eventualmente a carico fiscalmente (lettera e, articolo 10, Tuir). La deduzione deve avvenire nel rispetto del principio di cassa, ossia in relazione al periodo di imposta in cui i contributi vengono concretamente versati.

ALUNNI AMMALATI: NIENTE PIU' CERTIFICATI DI GUARIGIONE

Stop al certificato di guarigione per assenze degli alunni per malattia superiore ai 5 giorni per la riammissione a scuola, Consiglio di Stato sez.III giurisdizionale sentenza 1276/2014 e Regione Emilia Romagna con legge n.9 del 16 luglio 2015.

Motivo, inutili: infatti il pericolo di malattie infettive e contagiose è massimo durante la fase di incubazione e nell'esordio clinico e si riduce durante la convalescenza e, in particolare, passati i cinque giorni dall'inizio della malattia raggiunge livelli compatibili con la presenza in collettività.

Più utile una maggior educazione sanitaria e responsabilizzazione dei genitori sulle eventuali indicazioni contumaciali e indicazioni di profilassi.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO sez.III Sentenza n.1276 del 14.03.2014
(documento 196)**

2015 (dal 25 giugno al 31 dicembre) CONGEDI PARENTALI e DLgs 80

	Minore	Minore con disabilità
Fino ai tre anni	<ul style="list-style-type: none">• Congedo parentale (massimo 10 mesi, 11: se padre prende più di tre mesi compete un mese in più; per ciascun genitore massimo sei mesi, per genitore unico dieci mesi) anche frazionato in ore con indennità 30 % per massimo sei mesi.	<ul style="list-style-type: none">• Prolungamento congedo parentale fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30%.• oppure• Due ore di permesso giornaliero retribuito.• oppure• Tre giorni di permesso mensile retribuito
Fino ai sei anni	<ul style="list-style-type: none">• Congedo parentale (massimo 10 mesi, 11: se padre prende più di tre mesi compete un mese in più; per ciascun genitore massimo sei mesi, per genitore unico dieci mesi) anche frazionato in ore con indennità 30% per massimo sei mesi.• L'indennità continua ad essere erogata oltre i sei mesi e fino all'ottavo anno di età se il reddito individuale è molto basso	<ul style="list-style-type: none">• Congedo parentale (prolungamento massimo di tre anni) anche frazionato in ore con indennità 30% per tutto il periodo di prolungamento• oppure• Tre giorni di permesso mensile retribuito
Da sei ai dodici anni	<ul style="list-style-type: none">• Congedo parentale (massimo 10 mesi, 11: se padre prende più di tre mesi compete un mese in più; per ciascun genitore massimo sei mesi, per genitore unico dieci mesi) anche frazionato in ore.	<ul style="list-style-type: none">• Congedo parentale (prolungamento massimo di tre anni) anche frazionato in ore con indennità 30% per tutto il periodo di prolungamento• oppure• Tre giorni di permesso mensile retribuito.

Congedo parentale, aumento dell'arco temporale

Viene esteso il periodo di fruibilità del congedo parentale sino al compimento del 12esimo anno di età del bambino (in precedenza compimento dell'8° anno di vita).

Viene prolungato il periodo dell'indennità al 30% sino al 6° anno di vita (in precedenza 3° anno di vita).

Viene prolungato per i redditi bassi (inferiori a 2,5 il trattamento pensionistico minimo Inps) l'indennità del 30% sino al compimento dell'8° anno di vita (in precedenza era il compimento del 6° anno di vita del bambino).

Congedo parentale per genitori di minori con handicap

Viene prolungata la possibilità di prolungare il congedo parentale (con durata invariata del massimo di tre anni) ai genitori di minori con handicapgrave sino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino (in precedenza il limite era al compimento dell'8° anno di età).

MAMME - POSSIBILE ANTICIPARE LA PENSIONE

L'articolo 1 comma 40, lettera c) della legge 335/1995 prevede per le donne l'anticipo rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, calcolate col sistema contributivo, pari a quattro mesi per ogni figlio nel limite massimo di dodici mesi ovvero opzione per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli, a partire dall'entrata in vigore della legge (31 dicembre 1995). Ovviamente il diritto va esercitato all'atto della domanda di pensione.

Ricordiamo anche il diritto della lavoratrice madre di assenza dal lavoro di 170 giorni per ciascun figlio per la sua educazione e assistenza dei figli fino al compimento del 6 anno di età (nessun riferimento sembra fatto nel DLgs 80/2015 per eventuale elevazione del limite di età).

In caso di figli, coniuge e genitori conviventi con disabilità se la lavoratrice si assenta dal lavoro per la loro assistenza la copertura figurativa si riduce a 25 giorni l'anno per un massimo di due anni. Requisito la titolarità esclusiva al sistema pensionistico contributivo.

Legge 8 agosto 1995 numero 335 - articolo 1 comma 40

40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
- b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

OSPEDALIERI NEO ASSUNTI DOPO IL 2000 A TFR CON TRATTENUTA DICHIARATA ILLEGITTIMA DA UN GIUDICE

Precari e neo-assunti dopo il 2001 a Tfr con quota 6,91% e trattenuta 2,5%, peraltro non prevista dalla normativa sul Tfr (articolo 2120 codice civile che non dispone alcuna compartecipazione contributiva del lavoratore per il trattamento di fine rapporto).

Motivazione: per garantire la parità di trattamento con i colleghi rimasti in regime di TFS (D.P.C.M. del 20 dicembre 1999).

Ne deriva un ricorso alla magistratura del Lavoro: il giudice, tenuto conto anche della giurisprudenza costituzionale richiamata nella sentenza n. 223/12, ritiene illegittima la decurtazione del 2,5% della retribuzione lorda, poiché non è stata comunque successivamente recuperata come corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali secondo le disposizioni contenute nello stesso D.P.C.M. e nei limiti della prescrizione quinquennale (anche se Anief-Confedir ritiene che la prescrizione quinquennale possa essere estesa a un decennio se intesa come ripetizione di indebito ovvero come credito vantato), ne riconosce il diritto alla restituzione oltre agli accessori interessi di legge e al pagamento di 10.000 euro di spese processuali.

Vedi documento allegato 182 e Brevia 30

IPS (indennità premio di servizio) o TFR (trattamento di fine rapporto) SECONDO L'ASSUNZIONE, MA TUTTI PAGANO

a cura di Marco Perelli Ercolini

Dopo il provvedimento Fornero del «tutti a TFR» (peraltro poi revocato dal Governo per i costi quando la Corte Costituzionale sentenziò che nessun contributo è dovuto per il Tfr essendo tutto a carico del datore di lavoro) sembrava sanarsi il vulnus di un trattamento, apparentemente poco corretto, nel pubblico impiego degli assunti dopo il 2000 se a tempo indeterminato e dal 30 maggio 2000 se a tempo determinato, che pur essendo a Tfr continuano ad avere una trattenuta come i loro colleghi assunti precedentemente e pertanto a indennità premio di servizio (Ips detta anche Tfs-trattamento di fine servizio), notoriamente e da tutti riconosciuta più favorevole dal Tfr.

La trattenuta prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22.12.1999 è motivata “per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali”, giustificazione un poco capziosa visto che la prestazione economica da Tfr è nettamente più sfavorevole di quella da Ips. In altri termini: non potendo fare una trattenuta contributiva, viene operata una trattenute retributiva equivalente!.... è una questione di far cassa!...

In data 10 dicembre 2014 il Ministero dell'economia, facendo riferimento alla sentenza 244/2014 della Corte Costituzionale, è intervenuto col messaggio 153/2014 dichiarando che la trattenuta in busta paga del 2,5% ai fini dell'indennità premio di servizio (prestazione sorta come premio assicurativo previdenziale su base mutualistica per ovviare al gap tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione pagato un tempo con ritardi di mesi e talora di anni) è legittima e non crea disparità di trattamento rispetto a coloro che sono a Tfr, non solo perché prevista dalla normativa, ma anche perché prevede un trattamento economico migliore rispetto a quello del Tfr, giusto quindi il maggior esborso da parte del lavoratore, partecipando al suo finanziamento. Riguardo invece al diverso trattamento e alla continuazione della contribuzione degli assunti con previsione a fine servizio del Tfr con molti arzigogoli spiega la modalità, ma da ben poche giustificazioni.

In particolare, la sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale che chiaramente dichiarava illegittimo il mantenimento del prelievo del 2,50% in seguito al passaggio dal Tfs (indennità premio di servizio) al Tfr, a maggior ragione andrebbe ad incidere, essendo a posteriori del decreto 22 dicembre 1999, sull'illegittimità della trattenuta economica di coloro che sono stati assunti con previdenza a fine lavoro del Tfr e la giustificazione, data a suo tempo dall'Inpdap di un diverso tipo rapporto di lavoro, lascia a dir poco molto perplessi.

La domanda che ci si pone è semplice: *perché se ho un altro tipo di prestazione, peraltro economicamente inferiore (che per legge prevede tutta a carico del datore di lavoro), debbo continuare a versare un terzo dei contributi? Se, come detto, la trattenuta del 2,5% trova giustificazione per una miglior prestazione coll' Ips, perché la debbo pagare se sono col Tfr che non prevede la giustificante miglior prestazione?*

Pochi lavoratori ne sono al corrente, ma appena se ne accorgeranno niente di più facile di un ennesimo contenzioso seriale. Un precedente ci sarebbe già (tribunale di Treviso 99/2014), ma a valenza solo per i ricorrenti. In precedenza il Giudice del Lavoro di Belluno, su ricorso patrocinato da Gilda Unams, aveva concesso un decreto ingiuntivo con provvisoria esecutività per la restituzione della ritenuta a una dipendente, mentre, a seguito di procedura ordinaria, il Tribunale di Roma a novembre 2013 aveva ordinato la restituzione della trattenuta in questione ad alcuni ricorrenti per così dire "speciali" (dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai quali era stato applicato il regime di TFR, proprio del settore privato, ma con la decurtazione del 2,5 per cento).

Una ultima domanda poi: il decreto del Consiglio dei ministri del 22.12.1999 avrebbe copertura legislativa, ma, attenzione, verosimilmente solo per la questione di trasformabilità del Tfs a Tfr per coloro che optano per la previdenza complementare e conseguentemente non potrebbe travalicare in materia di trattenute e perequazioni retributive.... e allora?

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: ATTENZIONE ALLE EMAIL "VERIFICA TRIBUTARIA" - IN ALLEGATO UN FILE .EXE DANNOSO PER IL COMPUTER

Un nuovo tentativo di phishing ai danni di imprese e cittadini. Le email che stanno circolando in queste ore, con oggetto "Verifica Tributaria" e in allegato un file eseguibile (.exe) da compilare, sono false. E' ingannevole e contraffatto anche l'indirizzo pec da cui provengono: agenzia.entrate@pec.it.


L'Agenzia delle Entrate informa di essere estranea a questi messaggi e raccomanda a chiunque dovesse riceverli di eliminarli senza aprire l'allegato che può compromettere la sicurezza del proprio computer.

Si tratta, infatti, di un tentativo di phishing, una truffa informatica attuata con lo scopo di ottenere illecitamente i dati di società e cittadini.

P.A. TETTO RETRIBUTIVO e CALCOLO DELLA PENSIONE, DEL TFR, DELL'IPS

Con la circolare n.153 del 24.08.2015 l'Inps chiarisce le modalità di calcolo della pensione edel Tfr e Ips del pubblico dipendente con tetto retributivo fissato a 240.000 euro annuo: riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operata ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 24

aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 - effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps.



Molto importante: viene **rispettato il concetto del pro rata** (già enunciato in diverse sentenze di Cassazione, ma mai rispettato dalle istituzioni!) per i diritti acquisiti nella maturazione della pensione e relativo trattamento di fine rapporto o dell'indennità premio di servizio (indennità di buonuscita, per i dipendenti civili e militari delle amministrazioni statali; indennità premio di servizio, per i dipendenti delle regioni, della autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale; indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli altri enti pubblici non iscritti all'Inps ai fini del trattamento di fine servizio) .

Pensione - *In applicazione dell'art. 13, comma 4 del decreto legge n. 66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della quota A di pensione viene determinata dalla somma tra la retribuzione, così come individuata dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni moltiplicata per l'anzianità contributiva maturata alla data del 30 aprile 2014, e la retribuzione prevista dall'art. 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 moltiplicata per l'anzianità contributiva maturata dal 1° maggio 2014 fino all'effettiva cessazione dal servizio, rapportata all'intera anzianità contributiva posseduta.*

Tfr - *La riduzione della retribuzione utile che interviene dal 1° maggio 2014 determina una proporzionale riduzione solo degli accantonamenti di Tfr maturati a partire dalla stessa data i quali si aggiungono a quelli maturati precedentemente e commisurati alla retribuzione utile prima della riduzione stessa.*

Ips - *sui trattamenti di fine servizio, le regole di calcolo della prestazione risulta determinata dalla somma di due importi parziali:*

- *il primo importo, calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di € 311.658,53) alla data del 30 aprile 2014;*

- *il secondo importo, calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di € 240.000 annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.*

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.153 del 24.08.2015 (documento 197)

RIPRENDONO LE ATTIVITA' DOPO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Da martedì 1 settembre si riavviano le procedure della giustizia tributaria, che da quest'anno si sono fermate per un periodo più breve, trentuno giorni: dal 1° al 31 agosto

La pausa è valsa per ogni grado di giudizio e ha determinato un allungamento delle scadenze entro le quali le parti possono procedere al deposito di ricorsi e documenti, mentre non ha riguardato la notifica di atti di accertamento e cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, di Equitalia e ogni altro termine relativo alla fase che precede quella contenziosa.